

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 91

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore SPADONI URBANI)

approvata nella seduta del 19 aprile 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/666/CEE,
2005/56/CE E 2009/101/CE IN MATERIA DI INTERCONNESSIONE
DEI REGISTRI CENTRALI, COMMERCIALI E DELLE IMPRESE
(COM (2011) 79 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2011

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

considerato che:

– la proposta di direttiva è diretta a migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, a garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e a creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere, attraverso la modifica delle direttive 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

premesso che:

– la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo del miglioramento dell'interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri non può essere raggiunto in maniera sufficiente dagli stessi Stati singolarmente;

– la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre la creazione di meccanismi di comunicazione efficaci tra i registri delle imprese nei settori interessati, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi;

– l'esperienza degli ultimi venti anni sull'autoregolazione dei registri ha mostrato alcune criticità rendendo pertanto opportuno giungere a un maggiore coordinamento tra i singoli Stati membri, per assicurare maggiore trasparenza ed accessibilità a tutti i dati contenuti nei registri delle imprese;

– l'Italia nel corso degli anni ha realizzato un sistema di registri delle imprese in cui sono contenute numerosissime informazioni sui soggetti registrati,

esprime, parere favorevole con il seguente rilievo:

– si evidenzia la necessità di assicurare un meccanismo di reciprocità tra i vari Stati membri, anche al fine di superare eventuali differenziazioni tra i registri presenti nei diversi Stati dell'Unione europea.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

9 marzo 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM (2011) 79 definitivo,

considerato che la proposta di direttiva è diretta a migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, a garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e a creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere, attraverso la modifica delle direttive 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

considerato che le modifiche alla direttiva 2009/101/CE prevedono la creazione di una rete elettronica dei registri e la definizione di un numero minimo comune di informazioni aggiornate da mettere a disposizione elettronicamente ai terzi in ogni Stato membro, al fine di facilitare l'accesso transfrontaliero a informazioni ufficiali sulle imprese, e che a tal fine è conferito il potere, alla Commissione europea, di stabilire, mediante atti delegati, le norme relative alla *governance*, alla gestione, al funzionamento e al finanziamento della rete elettronica, nonché le conseguenze della loro mancata osservanza;

considerato che con le modifiche alla stessa direttiva 2009/101/CE si stabilisce anche l'obbligo, per il registro commerciale di una società, di comunicare – attraverso la predetta rete elettronica – ai registri in cui sono iscritte le succursali di tale società, ovunque in Europa, le informazioni aggiornate sul suo stato societario, mentre – per converso – le modifiche alla direttiva 89/666/CEE prevedono che il registro in cui è iscritta una succursale informi senza indugio il registro della società madre di qualsiasi modifica agli atti e alle indicazioni iscritte;

considerato, inoltre, che le modifiche alle direttive 2009/101/CE e 89/666/CEE dispongono che le società e le succursali dispongano, oltre al proprio numero di registro, anche di un numero di identificazione unico, valido per l'intero Spazio economico europeo, al fine di consentire una più agevole individuazione delle società presenti in uno Stato membro

con le proprie succursali o controllate, e di conoscere la rete di succursali di una società, presenti in altri Stati membri;

considerato, infine, che le modifiche alla direttiva 2005/56/CE, concernenti le operazioni transfrontaliere di fusione, prevedono l'obbligo, per il registro d'iscrizione della società derivante dalla fusione, di notificare immediatamente l'avvenuta fusione transfrontaliera – attraverso la citata rete elettronica – al registro presso il quale ciascuna di queste società era registrata,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata nell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, in relazione al principio della libertà di stabilimento, stabiliscono direttive volte a coordinare, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società con scopo di lucro e alle società cooperative, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo del miglioramento dell'interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli stessi Stati singolarmente;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre la creazione di meccanismi di comunicazione efficaci tra i registri delle imprese nei settori interessati, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi.

